

accettata dal Popolo il 12 aprile 1970 ¹

I. L'Istituto di assicurazione fabbricati

Art. 1 Stato giuridico

L'Istituto di assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e con sede a Coira.

Art. 2 Scopo

L'Istituto assicura i fabbricati situati nel Cantone contro gli incendi e gli altri danni naturali nonché contro altri rischi menzionati nella presente legge.

Art. 3 Organizzazione

¹ ² Il Governo esercita la vigilanza sull'Istituto. Esso nomina gli organi dell'Istituto:

- a) la commissione amministrativa
- b) la Direzione
- c) l'ufficio di revisione.

² Il Governo definisce le competenze degli organi dell'Istituto, per quanto non siano fissate nella legge ³.

³ Ad esso va presentato annualmente un rapporto sulla gestione e la contabilità dell'Istituto.

Art. 3a ⁴ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto non risulti altrimenti dal senso della legge. ⁵

II. Obbligo d'assicurazione

Art. 4 ⁶ Assicurazione obbligatoria

¹ Tutti i fabbricati situati nel Cantone dei Grigioni sono da assicurare presso l'Istituto conforme all'articolo 26. Non è permesso assicurarli altrove per gli stessi rischi.

² Il Governo può esentare dall'obbligo d'assicurazione certi tipi di fabbricati.

³ ⁷ Il Governo definisce il concetto di fabbricato.

Art. 5 ⁸ Assicurazione facoltativa

¹ Il proprietario può assicurare presso l'Istituto anche fabbricati esenti dall'obbligo di assicurazione e cose simili a fabbricati.

² Il rapporto d'assicurazione può essere disdetto con un preavviso di tre mesi per fine mese.

³ Le norme della presente legge fanno stato per analogia anche per l'assicurazione facoltativa.

⁴ Il Governo definisce il concetto di cosa simile a fabbricato. ⁹

Art. 6 Esclusione dalla assicurazione

¹ L'Istituto può escludere dall'assicurazione o non accogliere nella stessa, del tutto o limitatamente a singoli danni, dei fabbricati esposti a un rischio particolarmente grave d'incendio, d'esplosione o di fumo o di un altro danno naturale, finché dura tale rischio.

² Se non si può pretendere dal proprietario l'eliminazione di questo rischio particolarmente grave, l'Istituto assicura il fabbricato a sua richiesta, ma fissando aliquote di premi più elevate. L'Istituto può negare l'assicurazione per motivi gravi.

Art. 7 ¹⁰ Inizio dell'obbligo assicurativo

Le nuove costruzioni, le modifiche e i rinnovi sostanziali di fabbricati e la ricostruzione dopo un notevole danno parziale devono essere assicurati per mano del proprietario a partire dall'inizio dei lavori.

Art. 8 Inizio della assicurazione

¹ L'assicurazione decorre da quando è stata consegnata o spedita per posta all'Istituto una richiesta di assicurazione degli stabili in costruzione o una notifica per la stima.

² La comunicazione di una decisione di assoggettamento da parte dell'Istituto è parificata alla richiesta.

Art. 9 Estinzione dell'obbligo e della assicurazione

¹ L'obbligo e la validità dell'assicurazione si estinguono in caso di un danno totale o della demolizione del fabbricato.

² Se dopo la stima il valore di un fabbricato è notevolmente diminuito a causa di un danno parziale, i valori assicurati vengono ridotti proporzionalmente.

³ È riservata l'estinzione dell'assicurazione in seguito a esclusione.

III. Valori assicurati

Art. 10 Criterio

I fabbricati vengono assicurati al valore a nuovo.

Art. 11 Eccezione

¹ I fabbricati con un valore attuale pari a meno del 50 per cento del valore a nuovo vengono assicurati al valore attuale.

² L'Istituto può escludere dei fabbricati dall'assicurazione del valore a nuovo e assicurarli per il valore attuale o in casi speciali accordarsi con il proprietario circa un'assicurazione fissa calcolata altrimenti finché motivi gravi lo giustificano.

³ Le cose da demolire sono assicurate per il valore di demolizione.

Art. 12 Notifica per la stima

¹ Il proprietario deve notificare per la stima un fabbricato non appena esso sia finito.

² Il proprietario e l'Istituto possono in ogni tempo pretendere a proprie spese la nuova stima di un fabbricato.

Art. 13 Stima

¹ I valori da assicurare vengono accertati nella procedura di stima.

² La procedura di stima dei fabbricati è regolata dal Gran Consiglio in una speciale ordinanza. ¹¹

³ Il Governo stabilisce quali parti e installazioni di un fabbricato sono da assicurare con lo stesso. ¹²

Art. 14 ¹³ Mutamento dei costi di costruzione

Qualora i costi di costruzione mutino di oltre il 5 per cento rispetto all'ultimo adeguamento, l'Istituto adatta al nuovo indice, senza effettuare una stima, il valore a nuovo e il valore attuale di tutti i fabbricati.

IV. Finanziamento ¹⁴

Art. 15 Principio

¹ L'Istituto si procura i mezzi necessari riscuotendo dei premi.

² Tali mezzi possono essere usati solo per realizzare lo scopo dell'Istituto.

Art. 16 Aliquote dei premi

Il Governo classifica i fabbricati e fissa le aliquote dei premi. ¹⁵ Le aliquote dei premi vanno stabilite in modo che il loro ricavo basti insieme con gli altri introiti a coprire le spese, compresi i necessari ammortamenti e le riserve e ad accrescere adeguatamente il fondo di riserva.

Art. 17 Premi addizionali

¹ Qualora un fabbricato sia esposto a un maggior rischio d'incendio, di esplosione o di altro danno naturale, viene riscosso un premio addizionale.

² Se l'accresciuto rischio d'incendio minaccia il fabbricato di terzi, si terrà conto di tale rischio nel fissare l'aliquota del premio addizionale del fabbricato che ne rende necessaria la riscossione.

³ La tariffa dei premi addizionali è emanata dal Governo. ¹⁶

Art. 18 Aggravamento e diminuzione del rischio

¹ Il proprietario deve notificare entro un mese all'Istituto ogni aggravamento del rischio importante per la fissazione del premio.

² Se il proprietario ha tralasciato di notificare l'aggravamento del rischio, l'Istituto pretenderà posticipatamente i premi e i premi addizionali perduti.

³ In caso di diminuzione del rischio i premi e i premi addizionali verranno rettificati da quando il proprietario ha notificato per iscritto il mutamento.

Art. 19 Premi in caso di esclusione

L'esclusione parziale dall'assicurazione non libera il proprietario dall'obbligo di versare i premi. In caso di esclusione totale il premio è da versare per un anno, se il fabbricato è gravato da pegno immobiliare.

Art. 20 Premio parziale

¹ Per un'assicurazione valida soltanto durante una parte dell'anno i premi sono da versare solo per il periodo corrispondente. I mesi incominciati vengono computati interamente.

² Nei casi di sinistro il premio e il premio addizionale sono dovuti per tutto l'anno in corso.

Art. 21 Prescrizione dei premi

I premi e i premi addizionali non riscossi o riscossi ingiustamente dall'Istituto vengono rispettivamente riscossi o restituiti per l'anno in corso e i cinque precedenti.

Art. 22 ¹⁷

Art. 23 ¹⁸

Art. 24 ¹⁹ Riassicurazione

L'Istituto può stipulare contratti di riassicurazione o partecipare ad una corrispondente istituzione.

Art. 25 ²⁰ Riserve

L'Istituto deve tenere un fondo di riserva, fino a quando tale fondo non ha raggiunto il 5 per mille del capitale di risarcimento.

V. Prestazioni assicurative

Art. 26 ²¹ Sinistri

¹ L'Istituto accorda le sue prestazioni in caso di danni ai fabbricati dovuti a:

- a) fuoco, fumo o calore; restano esclusi i danni causati dal fuoco, fumo e calore e da un'altra energia, se intervenuti per uso regolare della cosa, nell'adempimento del suo scopo o per deterioramento in seguito a lungo uso;
- b) fulmine;
- c) esplosioni; sono escluse le rotture dovute alla forza centrifuga e ad altre azioni meccaniche di funzionamento;
- d) aerei ed altri corpi volanti o carico volante precipitati, in quanto non coperti da una garanzia di responsabilità civile fissata per legge o in un contratto; i diritti dei danneggiati nei confronti dell'autore dei danni sono sostenuti dall'Istituto a proprie spese;
- e) uragani, grandine, piene, inondazioni, valanghe, pressione della neve, caduta di sassi, scoscendimenti e frane.

² Sono esclusi i danni:

- a) che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza oppure ad un'azione che si sarebbe potuta evitare;
- b) che erano prevedibili e il cui insorgere si sarebbe potuto impedire tramite esigibili e tempestivi provvedimenti difensivi.

³ Se il danno è dovuto sia all'evento assicurato sia, e in buona parte, ad altre cause, esso viene computato solo proporzionalmente all'effetto del sinistro.

Art. 27²² Esclusione dall'obbligo di prestazione

¹ Sono esclusi dall'obbligo di prestazione:

- a) danni immediati o mediati intervenuti in fabbricati a seguito di cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo, terremoti, meteore, acqua da bacini artificiali, provvedimenti o esercitazioni militari o di organizzazioni della protezione civile, disordini interni o avvenimenti bellici;
- b) parti di edificio utilizzabili per la ricostruzione;
- c) spese addizionali causate da una ricostruzione accelerata dovuta a ragioni d'esercizio o altri motivi.

² Il Governo può autorizzare l'Istituto a stipulare un concordato o un accordo oppure a prendere altri provvedimenti adeguati che permettano di includere del tutto o parzialmente nella copertura assicurativa danni ai sensi del capoverso 1 o di migliorare il campo di attività dell'assicurazione contro gli incendi o gli altri danni naturali a norma dell'articolo 26 della presente legge.

Art. 28 Criterio di calcolo delle prestazioni

¹ Ove la presente legge non disponga altrimenti, l'Istituto risarcisce il danno subito da un fabbricato, in caso di ricostruzione, secondo i criteri dell'assicurazione del valore a nuovo basandosi sull'ultima stima del fabbricato.

² La prestazione assicurativa non dovrà mai superare le effettive spese di ricostruzione.

Art. 29 Fabbricati non finiti

Nel caso di danni a fabbricati non finiti il risarcimento si limita ai valori esistenti alla data del sinistro, per quanto se ne debba tener conto nella stima.

Art. 30 Casi speciali

a) Assicurazione del valore attuale

¹ Per i fabbricati assicurati secondo il valore attuale il risarcimento si limita a questo valore.

² Si deve tener conto di deprezzamenti intervenuti dopo l'ultima stima.

Art. 31 b) Somma assicurata secondo accordo

Se un fabbricato è stato assicurato secondo speciale accordo, il risarcimento in caso di danno totale si limita alla somma assicurata.

Art. 32 c) Fabbricati da demolire

¹ Per fabbricati destinati alla demolizione o non più utilizzabili causa il loro cattivo stato il risarcimento si limita al valore di demolizione.

² In caso di danno parziale l'Istituto risarcisce tutt'al più le spese di riparazione provvisoria se ne vale la pena, al massimo comunque il valore di demolizione.

Art. 33²³ Ricostruzione

¹ Se un fabbricato non viene ricostruito entro tre anni dal sinistro circa nella stessa grandezza o per lo stesso scopo, il risarcimento non supererà il valore attuale. In casi giustificati la Direzione può prorogare il termine per la ricostruzione.

² Il Governo definisce il concetto di ricostruzione. ²⁴

Art. 34²⁵ Prestazioni accessorie

L'Istituto risarcisce:

- a) le spese di demolizione e di sgombero necessarie, se concernenti il fabbricato, ma al massimo il 20 per cento del valore di assicurazione;
- b) le spese di provvedimenti necessari per la protezione di parti del fabbricato ancora esistenti; se tali provvedimenti non servono unicamente alla protezione dei resti del fabbricato o di una parte del fabbricato, l'Istituto risarcisce solo le spese corrispondenti a questo interesse;
- c) il danno provocato dalla lotta contro un sinistro, per quanto esso riguardi un fabbricato assicurato;
- d) il danno subito da altri componenti dell'immobile, per esempio alberi, colture e cinte, se dovuto alla lotta contro il

sinistro, ma al massimo in ragione del 5 per cento del risarcimento per il fabbricato.

Art. 35²⁶ Parte a carico dell'assicurato

Il Governo può stabilire parti del danno a carico dell'assicurato e ridurre conformemente i premi.²⁷

Art. 36 Riduzione

¹ Il proprietario perde ogni diritto al risarcimento, se ha intenzionalmente provocato il sinistro.

² Qualora egli l'abbia provocato causa grave negligenza, l'Istituto ha facoltà di ridurre il risarcimento secondo la sua colpa.

³ Se il sinistro è stato provocato intenzionalmente o causa grave negligenza da una persona che vive nell'economia domestica del proprietario o delle cui azioni egli deve rispondere e se il proprietario nel sorvegliare, nell'assumere o nell'accogliere detta persona si è reso colpevole di grave negligenza, l'Istituto può ridurre il risarcimento secondo la colpa del proprietario.

Art. 37 Interessi

Il Governo fissa l'ammontare degli interessi del risarcimento.²⁸

Art. 38 Perenzione

Se una pretesa di risarcimento non viene avanzata entro due anni dal sinistro, subentra la perenzione.

VI. Procedura in caso di danno

Art. 39 Notifica del danno

La notifica del danno deve essere fatta al più presto.

Art. 40 Obbligo di diminuire il danno

¹ Quando si verifica un sinistro, il proprietario è obbligato a cercare di diminuire il danno.

² Se egli manca a tale obbligo, l'Istituto ha la facoltà di ridurre il risarcimento deducendo quella parte di danno che si sarebbe potuta evitare qualora egli avesse agito debitamente.

³ L'Istituto deve indennizzare al proprietario le spese da lui sostenute per diminuire il danno anche se i relativi provvedimenti non hanno avuto successo, salvo il caso che tali spese fossero secondo ogni evidenza sconsiderate.

Art. 41 Accertamento della causa del danno

¹ Al fine di accertare la causa del danno e la responsabilità, si deve effettuare un'istruttoria ufficiale.

² L'Istituto ha diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria. Per il diritto di prendere visione fanno stato le norme della legge sulla giustizia penale.²⁹

Art. 42 Stima del danno

L'Istituto si assume le spese di stima del danno.

Art. 43 Motivi di rifiuto

L'Istituto può negare del tutto o parzialmente un risarcimento se:

- a) senza motivi plausibili la notifica del danno è stata fatta in ritardo o solo dopo l'eliminazione dello stesso;
- b) la notifica non è stata fatta tempestivamente al fine di ostacolare o impedire l'accertamento della causa del danno o del suo ammontare;
- c) il proprietario senza il consenso dell'Istituto, ha fatto nel fabbricato danneggiato dei mutamenti che non erano richiesti dal tentativo di diminuire il danno o per ragioni di polizia.

VII. Diritto di regresso

Art. 44 Regresso

¹ Le pretese di risarcimento del proprietario nei confronti dei terzi colpevoli spettano all'Istituto, se questo concede prestazioni.

² Il proprietario risponde di ogni atto con cui egli si rende colpevole di riduzione di questo diritto.

³ Non vi è diritto di regresso verso le persone che vivono nell'economia domestica del proprietario o delle quali egli deve rispondere, se esse hanno causato il danno per negligenza.

VIII. Diritti dei creditori ipotecari

Art. 45 Garanzia per i creditori ipotecari

¹ L'Istituto risponde fino all'ammontare del risarcimento verso quei creditori ipotecari il cui diritto è iscritto nel registro fondiario e che provano che le loro pretese non sono coperte dalla sostanza del proprietario.

² L'Istituto risponde anche se il proprietario perde il diritto al risarcimento. In tal caso le prestazioni dell'Istituto ai creditori ipotecari debbono essergli rimborsate dal proprietario.

³ In caso di esclusione di un fabbricato dall'assicurazione i diritti dei creditori ipotecari restano validi un anno a contare dalla comunicazione dell'esclusione.

⁴ I diritti dei creditori ipotecari ai sensi dell'articolo 822 del Codice civile svizzero restano validi. ³⁰

IX. Prevenzione e lotta contro i danni

Art. 46 Principio

Oltre alla sua attività assicurativa l'Istituto ha per compiti la polizia del fuoco e i provvedimenti di prevenzione e lotta contro i danni.

Art. 47 ³¹ Protezione dagli incendi

Il Gran Consiglio emana disposizioni sulla polizia del fuoco e sui pompieri. ³²

Art. 48 Contributi di spegnimento

¹ Versano contributi annui per la prevenzione e la lotta contro i danni:

- a) il Cantone;
- b) l'Istituto;
- c) le compagnie d'assicurazione private che nel Cantone assicurano mobili contro i danni provocati da incendi.

² Il Governo fissa il contributo di spegnimento del Cantone e delle compagnie d'assicurazione private, la commissione amministrativa quello dell'Istituto. ³³

Art. 48a ³⁴ Tariffe e spese

¹ Per il rilascio di autorizzazioni di polizia del fuoco l'utente dell'autorizzazione deve versare una tariffa a copertura delle spese.

² Le spese per altri atti ufficiali e particolari prestazioni giusta l'ordinanza sulla polizia del fuoco ³⁵ e le relative disposizioni di attuazione ³⁶ vengono addebitate a chi ha causato il danno o a chi usufruisce delle prestazioni.

X. Rimedi legali

Art. 49 ³⁷

Art. 50 ³⁸ Opposizione

Contro le decisioni dell'Istituto può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni. Questa deve contenere una proposta. L'Istituto decide circa l'opposizione e comunica la sua decisione all'opponente con breve motivazione scritta.

Art. 51 ³⁹ Ricorso

Le decisioni di opposizione dell'Istituto si possono impugnare entro 30 giorni dalla comunicazione presso il Tribunale amministrativo. ⁴⁰

Art. 51a ⁴¹ Disposizioni penali

¹ Contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Dipartimento con multa fino a 10 000 franchi.

² Contravvenzioni all'ordinanza sulla polizia del fuoco ⁴² e a prescrizioni, istruzioni e disposizioni emanate in base a detta ordinanza sono punite dal municipio/dalla sovrastanza comunale con multa fino a 5 000 franchi.

XI. Disposizioni, finali e transitorie

Art. 52 ⁴³ Esecuzione

¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni d'esecuzione della presente legge.

² Le sovrastanze comunali possono esser obbligate a cooperare alla esecuzione.

Art. 53 ⁴⁴

Art. 54 ⁴⁵

Art. 55 Esclusione dall'assicurazione

Quei fabbricati esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge che non sono stati esclusi dall'assicurazione riguardo a singoli eventi già in base alla legge precedente possono venir esclusi dall'assicurazione dei danni naturali non provocati dal fuoco a norma dell'articolo 6 solo dopo che sia avvenuto un sinistro di notevole importanza.

Art. 56 ⁴⁶

Art. 57 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge. ⁴⁷

Note finali

- 1 M dell'8 lug. 1969, 121; PGC 1969/70, 217, 226, 273
- 2 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 3 Cfr. CSC 830.120
- 4 Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 5 Cfr. CSC 830.120
- 6 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 7 Cfr. art. 5 Disp. esecutive della presente legge, CSC 830.120
- 8 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 9 Vedi l'art. 8 OE. CSC 830.110
- 10 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 11 L'ordinanza del Gran Consiglio sulle stime ufficiali, riveduta per il 1° gen. 1979, non figura per ora nella CSC
- 12 Vedi ordinanza governativa concernente la delimitazione fra l'assicurazione fabbricati e l'assicurazione mobiliare, CSC 830.400
- 13 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 14 Vedi ordinanza governativa sul finanziamento dell'assicurazione fabbricati, CSC 830.200 e l'art. 21 sgg. Disp. esecutive della presente legge, CSC 830.120
- 15 Vedi ordinanza governativa sul finanziamento dell'assicurazione fabbricati, CSC 830.200
- 16 Vedi ordinanza governativa sul finanziamento dell'assicurazione fabbricati, CSC 830.200
- 17 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 18 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 19 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 20 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 21 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 22 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 23 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000M; vedi nota all'art. 3
- 24 Vedi art. 26 - 29 DE della presente legge, CSC 830.120

- 25 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000M; vedi nota all'art. 3
- 26 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000M; vedi nota all'art. 3
- 27 Vedi art. 26 - 29 DE della presente legge, CSC830.120
- 28 Cfr. l'art. cpv. 2 regolamento governativo concernente la stima dei danni e gli interessi del risarcimento di competenza dell'Istituto di assicurazione fabbricati, CSC 830.500
- 29 CSC 350.000
- 30 RS 210
- 31 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 32 CSC 838.100
- 33 CSC 838.100
- 34 Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 35 CSC 838.100
- 36 CSC 838.150
- 37 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 38 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 39 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 40 Per la procedura fa stato la LTA, CSC370.100
- 41 Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 42 CSC 838.100
- 43 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 44 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 45 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 46 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 3
- 47 Entrata in vigore il 1° gen. 1972 con DG del 26 ott. 1970